

ALLEGATO “A”

ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° _____ DEL _____

CONVENZIONE INTEGRATIVA E MODIFICATIVA

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____ in Sesto Fiorentino (FI), via Dante Alighieri n. 8 avanti a me _____

SONO PRESENTI:

- a) Il Comune di Sesto Fiorentino (Codice Fiscale:00420010480) nella persona dell'Arch. Lorenzo Venturini, nato a La Spezia il 15 febbraio 1967 e domiciliato per la carica presso la sede del Comune posta in Piazza Vittorio Veneto n.1, nella sua qualità di Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio autorizzato in forza del decreto sindacale n. 35 del 13 ottobre 2016, e avvalendosi dei poteri derivanti dall'art. 107, del D.Lgs. n. 267/2000(nonché ai sensi dell'art. 4 comma 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165) e degli art. n. 64 e n.66 dello statuto comunale vigente,
(di seguito solo “Amministrazione Comunale” o “Comune”)
- da una parte -
- b) Il sig. _____ nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui in appresso il quale dichiara di intervenire al presente atto nella qualità di _____ di amministratore unico legale rappresentante come da statuto della società consortile a r.l. “LA CORTE DI SESTO” con sede in _____, via _____ n° _____, con numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di _____ e codice fiscale: _____; a quanto appresso autorizzato in forza de _____, quale Soggetto attuatore privato che interviene per prestare consenso a quanto pattuito nel presente atto;
(di seguito anche solo “Soggetto attuatore privato”)
- dall'altra parte. –

Dell'identità personale e poteri dei costituiti io _____ sono certo

PREMESSO che

- in data 20 marzo 2008 è stata stipulata tra il Comune di Sesto Fiorentino e il Consorzio Etruria s.c.r.l., nella persona del sig. Sani Alessandro, con rogito del Dott. Simone Calcinai, notaio in Firenze – rep. n. 2104, raccolta n. 1858, la convenzione urbanistica avente ad oggetto “la disciplina

degli interventi tesi all'attuazione del Piano di Recupero ai sensi dell'art. 73 della L.R. 1/05 sull'area urbana non consolidata sub-ambito A nell'appendice 1 del RU, denominata Ex Cantiere Comunale”;

- in data 2 marzo 2017 è stata sottoscritta la convenzione modificativa, approvata con deliberazione del Commissario Straordinario con funzioni del Consiglio Comunale n. 34 del 31/05/2016, con la quale si prorogava la vigenza della suddetta convenzione fino al 23 maggio 2020;

- la citata convenzione disponeva all'art. 18 che tutti gli oneri di manutenzione e responsabilità delle opere di urbanizzazione restassero a carico del Soggetto attuatore privato fino all'ultimazione dei programmi costruttivi di cui all'art. 4 con esplicita esclusione di quelli relativi al lotto di edilizia residenziale pubblica e fino al collaudo di cui all'art. 17;

- le società Consortile La Corte di Sesto ha richiesto, in data 24 ottobre 2016 prot. n. 61636, la modifica dei patti di convenzione, necessaria per poter procedere al collaudo delle opere di urbanizzazione già interamente ultimate e alla presa in carico delle stesse da parte dell'Amministrazione Comunale, in considerazione delle seguenti circostanze:

- a) la convenzione di prevede all'art. 18 comma 1 che *“fino all'ultimazione dei programmi costruttivi di cui al precedente Art. 4, con esplicita esclusione di quelli relativi al lotto di edilizia residenziale pubblica, e fino al collaudo di cui all'Art. 17, tutti gli oneri di manutenzione e responsabilità saranno a totale ed esclusivo carico del Soggetto attuatore privato”*;

- b) il soggetto attuatore ha realizzato solamente un primo stralcio di edilizia convenzionata (pari a n. 36 dei 112 alloggi previsti), al fine di realizzare un intervento proporzionato alle aspettative di vendita in un contesto di mercato immobiliare stagnante;

- c) il soggetto attuatore ha completamente realizzato le opere di urbanizzazione previste dalla convenzione e ne ha richiesto il collaudo all'Amministrazione Comunale;

- d) il soggetto attuatore, considerato che le opere di urbanizzazione sono state completate, mentre verosimilmente i programmi costruttivi non saranno ultimati a breve, ha chiesto all'Amministrazione Comunale di modificare l'art. 18 comma 1 della convenzione, eliminando il riferimento all'ultimazione dei programmi costruttivi di cui all'art. 4 come presupposto per la presa in carico da parte del Comune delle opere di urbanizzazione;

Considerato che l'Amministrazione Comunale ha ritenuto condivisibile e corrispondente all'interesse pubblico tale proposta;

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n.... del, che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera, che approva lo schema del presente atto integrativo e modificativo;

Tutto ciò premesso, tra le parti costituite si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 - PREMESSE

La premessa e gli atti in essa richiamati costituiscono parte integrante ed essenziale della presente convenzione e si devono intendere qui integralmente riportati.

ART. 2 - OGGETTO

Il presente atto modifica e integra la convenzione stipulata in data 20 marzo 2008 tra il Comune di Sesto Fiorentino e il Consorzio Etruria s.c.r.l., in persona del sig. Sani Alessandro, con rogito del Dott. Simone Calcinai, notaio in Firenze – rep. N. 2104, raccolta m. 1858, in riferimento al solo art. 18.

ART. 3 – OPERE DI URBANIZZAZIONE: MANUTENZIONE

A modifica di quanto previsto nella convenzione stipulata il 20 marzo 2008, l'art. 18 è così sostituito:

“ART.18 – Opere di urbanizzazione: manutenzione

1. Fino al collaudo e alla presa in carico definitiva di cui all'art. 17, tutti gli oneri di manutenzione e responsabilità saranno a totale carico del Soggetto attuatore privato.
2. Dopo la presa in carico delle opere, la manutenzione delle stesse passerà definitivamente a carico del Comune, ad eccezione delle aree di verde pubblico, la cui manutenzione per un periodo di due anni a decorrere dalla data di collaudo finale, resterà a carico del soggetto attuatore privato, sia per quanto concerne la garanzia di affidamento che per quanto concerne ripristini o reimpianti.”

ART. 4 - RICHIAMO ALLA CONVENZIONE PRINCIPALE

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto di modifica, si conferma quanto disciplinato nella convenzione stipulata in data 20 marzo 2008, richiamata all'art. 2 del presente atto, e sue successive modifiche.

ART. 5 TRASCRIZIONE DELLA CONVENZIONE E RINUNCIA ALLA IPOTECA LEGALE

Le parti autorizzano la trascrizione della presente convenzione, a cura della Società, nei pubblici registri immobiliari di Firenze, con piena rinuncia all'ipoteca legale e con esonero di chiunque da ogni responsabilità o ingerenza al riguardo.

ART. 6 - SPESE DI STIPULAZIONE, REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE

Tutte le spese di stipulazione, bollo, registrazione e trascrizione del presente atto, comprese quelle di copia autentica dell'atto stesso e della nota di trascrizione, sono a totale carico delle Società e dei soggetti che hanno richiesto la modifica che se le assumono con richiesta di ogni beneficio fiscale applicabile.